

IL MODELLO 231 NELLE MULTINAZIONALI: UNA INTERESSANTE CASE HISTORY

Fin dalla prima Direttiva Europea in materia di prevenzione dei reati presupposto il concetto utilizzato dal Legislatore Comunitario si è attestato sulla nozione di “persona giuridica”, intesa come soggetto definitivamente distinto da quello fino ad allora considerato come l’unico capace di responsabilità penale, ovvero la persona fisica. La scelta del Legislatore Comunitario ha un significato riconoscibile nell’ambito di una normativa avente carattere orientativo e vincolante nei confronti di sistemi giuridici nazionali che sono chiamati a conformarvisi. Infatti la nozione di persona giuridica ha un riscontro formale in tutti i sistemi giuridici nazionali, e si presta quindi a diventare il parametro soggettivo che identifica i destinatari della normativa nazionale, consentendo una agevole attività di adeguamento in una materia che, lo ricordiamo, è fortemente innovativa presso tutti gli ordinamenti nazionali soggetti alla potestà normativa Comunitaria. Il fatto che l’identificazione dei soggetti responsabili venga affidata a un criterio formale consente, in altre parole, di procedere con maggiore sicurezza e semplicità all’introduzione negli stati membri di una responsabilità in capo alle persone giuridiche per la commissione di reati presupposto. L’Italia è stata fra i primi stati membri ad adeguarsi alle direttive Comunitarie, ma ha compiuto due importanti “salti di qualità” rispetto alle prescrizioni delle direttive stesse. Il primo consiste nell’aver previsto l’adozione del modello organizzativo come fattore esimente della responsabilità. Il secondo consiste nell’allargamento dell’identificazione soggettiva del responsabile ben oltre la categoria formale della persona giuridica. Il nostro decreto 231/2001 parla infatti di responsabilità delle società e degli enti “anche privi di personalità giuridica”, concetto ribadito a chiare lettere dall’art. 30 comma 1 del D.lgs. 81/2008. Dottrina e Giurisprudenza italiane, chiamate all’interpretazione del neonato concetto di “ente”, hanno delineato un quadro che identifica un soggetto, in estrema sintesi, portatore di interessi economici che travalicano le persone fisiche (o giuridiche) componenti il soggetto stesso. Tale nozione di “ente” prescinde da qualsiasi attribuzione formale di soggettività, potendo adattarsi, per espressa previsione normativa, anche ad associazioni non riconosciute. Il problema che si pone quindi nell’elaborazione del modello organizzativo esimente presso grandi gruppi societari è quello se tale strumento debba essere adottato in capo a ciascuna società facente parte del gruppo, oppure in capo alla holding, oppure in capo al gruppo in quanto tale. La soluzione di tale problema non è semplice. La previsione dell’“obbligo” svincolata dalla nozione formale di “persona giuridica” impone l’adozione del modello organizzativo in capo a ciascun soggetto che rivesta la condizione di “ente” secondo il significato poco sopra delineato. Quindi indiscutibilmente vi rientrano le persone giuridiche formalmente costituite, ovvero le società che fanno parte del gruppo. Per parte sua anche la holding, ovvero la controllante delle altre società attraverso partecipazioni societarie, riveste in ogni caso la qualifica autonoma di persona giuridica, imponendo l’adozione di un modello organizzativo proprio. L’adozione del modello organizzativo è invece necessaria per ottenere l’efficacia esimente in relazione al gruppo societario in quanto tale? La risposta si trova in una logica necessariamente sostanzialista e funzionale; occorre in altre parole richiamarsi allo scopo concreto, alla ratio legis che ha ispirato la normativa fin dalle sue origini, ovvero la prevenzione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Se ciascuna società sarà interessata da un’opera di prevenzione specifica relativa alla propria concreta attività, la holding non potrà esimersi dall’adottare un modello organizzativo che tenga conto delle specificità della propria attività di controllo e coordinamento delle partecipate. Il gruppo in quanto tale rappresenta indiscutibilmente un “ente” nel senso espresso dal D.lgs. 231/2001, soprattutto quando ricomprenda società aventi sede legale in altre nazioni, eventualmente non soggette ad alcuna forma di responsabilità penale degli enti. In tal caso infatti le controllate estere rappresentano soggetti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa 231 qualora i loro soggetti apicali commettessero reati che vadano a vantaggio o nell’interesse del gruppo, che quindi viene ad identificarsi con un “ente” rispondente con precisione alla definizione elaborata per tale concetto da dottrina e

giurisprudenza. Non dimentichiamo che in Italia possono essere perseguiti reati commessi all'estero, sia da italiani che da stranieri. Il gruppo in quanto tale è quindi tenuto ad elaborare un modello organizzativo che sia idoneo a prevenire la commissione di reati che costituiscano un interesse o un vantaggio del gruppo. Il contenuto di questo modello dovrà essere, come minimo, un sistema di raccordo fra i modelli organizzativi delle singole società, che preveda adeguati schemi di comunicazione e di vigilanza finalizzati al controllo e, in ultima analisi, alla prevenzione. Qualora poi il diritto nazionale del Paese ove ha sede una delle società del gruppo preveda la responsabilità penale degli enti o delle persone giuridiche, il modello organizzativo dovrà essere sviluppato anche in seno a tale società, secondo le prescrizioni locali, e dovrà essere concretamente finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto ivi previsti.